



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 117 LEGISLATURA N. VIII

DE/VP/S07 Oggetto: Esercizio delle funzioni amministrative relative alle  
O NC attività di organizzazione ed intermediazione di  
viaggi e turismo - LR n. 9/2006.

Prot. Segr.  
819

L'anno duemilasette addì 25 del mese di giugno a Falconara Marittima presso la sede comunale si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Agostini Luciano   | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Ascoli Ugo         | Assessore       |
| - Giaccaglia Gianni  | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Petrini Paolo      | Assessore       |
| - Pistelli Loredana  | Assessore       |

Sono assenti:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Minardi Luigi    | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Agostini Luciano.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**OGGETTO: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO - LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO**, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA**, la proposta del Dirigente del Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

1. di approvare i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo in attuazione degli articoli 58, comma 3; 59, comma 1; 61, comma 2; 63, comma 2; 65, comma 3; 66, comma 3; 67, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Premessa*

Il titolo IV della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" disciplina le attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo con particolare riguardo ai requisiti ed obblighi delle agenzie di viaggi e turismo. La suddetta legge dispone che la Giunta regionale approvi la normativa di dettaglio per quanto concerne gli aspetti relativi:

- alla indicazione delle attività complementari delle agenzie - articolo 58, comma 3;
- alla determinazione delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie - articolo 59, comma 1;
- alla definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale delle agenzie che svolgono l'attività di turismo in entrata (incoming) - articolo 61, comma 2;
- alla determinazione del deposito cauzionale - articolo 63, comma 2;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'effettuazione delle prove di esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia - articolo 65, comma 3;
- alla individuazione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia - articolo 66, comma 3;
- alla definizione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro - articolo 67, comma 2.

Il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha ritenuto di predisporre un'unica proposta di delibera contenente i criteri e le modalità sopra elencate allo scopo di rendere il più possibile organica, esaustiva e semplificata la normativa attuativa del citato titolo IV della legge regionale n. 9/2006.

### *Proposta*

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo in attuazione degli articoli 58, comma 3; 59, comma 1; 61, comma 2; 63, comma 2; 65, comma 3; 66, comma 3; 67, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Mario Ruggini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
COMMERCIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Mariano Landi)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

*ALLEGATO "A"*

**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO. LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9.**

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. La presente disciplina si applica alle agenzie di viaggi e turismo così come definite all'articolo 58, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (di seguito definita "legge") e alle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 67, nonché alle agenzie di viaggi che, in qualsiasi forma, organizzano e vendono un pacchetto di servizi risultante dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio.

**2. AUTORIZZAZIONE**

- 2.1. L'apertura delle agenzie è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 della legge, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 58.
- 2.2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova agenzia è presentata al Comune competente per territorio e contiene:
- a) le generalità del titolare ovvero, per le società, la denominazione, la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante;
  - b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
  - c) le generalità del direttore tecnico con gli estremi di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 66 della legge;
  - d) la denominazione prescelta per la istituenda agenzia, con indicate, in subordine, altre due denominazioni;
  - e) l'ubicazione dei locali;
  - f) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare con riferimento all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), della legge.
- 2.3. Alla domanda di cui al punto 2.2 deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il richiedente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- 1) non ha riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  - 2) sia iscritto al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  - 3) ha rispettato le norme edilizie ed urbanistiche vigenti per quanto concerne i locali destinati all'attività, ivi compresa la destinazione d'uso degli stessi, indicando gli estremi catastali;
- b) autocertificazione indicante la cittadinanza e la residenza del titolare, ovvero, del legale rappresentante della società.
- 2.4. Per i cittadini di stati esteri i documenti di cui al punto 2.3 sono sostituiti da documenti equipollenti rilasciati dai Paesi di origine.
- 2.5. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione deve indicare:
- a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
  - b) l'ubicazione dei locali di esercizio;
  - c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, l'esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante;
  - d) l'elenco delle attività autorizzate, nonché la qualità di agenzia principale, filiale o succursale;
  - e) le generalità del direttore tecnico;
  - f) il termine entro il quale il titolare è tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio, che non può comunque superare i novanta giorni dalla data di notifica di cui al punto 2.6, pena la sua decadenza.
- 2.6. Il Comune notifica all'interessato il rilascio del provvedimento di autorizzazione, fissando in sessanta giorni dalla data di notifica il termine massimo entro il quale dovrà essere ritirato, previa presentazione del documento comprovante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 62 della legge e la dimostrazione dell'avvenuto deposito della cauzione di cui all' articolo 63.
- 2.7. Trascorso il termine di cui al punto 2.5, lettera f), senza che l'interessato abbia iniziato l'attività, l'autorizzazione si intende decaduta. Per esigenze di carattere eccezionale, adeguatamente giustificate e comprovate, il Comune può concedere una proroga fino ad un massimo di sessanta giorni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

### **3. SUCCURSALI, FILIALI E PUNTI INFORMATIVI**

- 3.1 L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è comunicata al Comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando:
- a) la denominazione dell'agenzia di viaggi principale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
  - b) l'ubicazione dei locali di esercizio;
  - c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, la sua esatta denominazione e ragione sociale, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
  - d) le generalità del direttore tecnico dell'agenzia principale e del responsabile o referente della filiale, succursale o punto informativo;
  - e) gli estremi del deposito cauzionale versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale.
- 3.2 Alla comunicazione di cui al punto 3.1 deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, per quanto concerne i locali destinati all'attività, ivi compresa la destinazione d'uso degli stessi, indicando gli estremi catastali.

### **4. ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO**

- 4.1 Le agenzie di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge possono svolgere le seguenti attività complementari:
- a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;
  - b) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
  - c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;
  - d) prenotazione di servizi alberghieri ed extralberghieri o di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri per la fruizione di detti servizi;
  - e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;
  - f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto dei clienti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- g) prenotazione del noleggio di autovetture e degli altri mezzi di trasporto;
- h) stipula di polizze turistiche, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, a garanzia di infortuni, assistenza malattia, furto e danni al bagaglio;
- i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- j) assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;
- k) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;
- l) distribuzione e vendita di pubblicazioni turistiche e di altro materiale pubblicitario utile al turismo;
- m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
- n) organizzazione di viaggi con annesso vendite promozionali.

## 5. ESAME DI IDONEITA' PER DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

- 5.1 Le sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo sono indette dalle Province ai sensi dell'articolo 65, comma 1, della legge, indicando:
  - a) i requisiti per l'ammissione all'esame, così come definiti all'articolo 65, comma 2;
  - b) le materie e il programma di esame;
  - c) le modalità per la presentazione della domanda di ammissione.
- 5.2 L'esame consiste nella sola prova orale, da sostenersi innanzi alla commissione giudicatrice istituita presso la Provincia.
- 5.3 La valutazione della prova di esame è espressa dalla commissione giudicatrice in forma collegiale, con la manifestazione di un giudizio di "idoneità" o di "non idoneità".
- 5.4 Le materie oggetto della prova di esame sono le seguenti:
  - a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
  - b) legislazione turistica;
  - c) geografia turistica e geografia delle risorse europee ed extraeuropee;
  - d) conoscenza della lingua inglese;
  - e) conoscenza di una ulteriore lingua a scelta del candidato;
- 5.5 I programmi delle materie di cui al punto 5.4 sono così articolati:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**a) TECNICA TURISTICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO:** tipologia delle agenzie di viaggio e funzioni relative a tour organizer, tour operator, grossisti, dettaglianti, forme miste (cenni sulla organizzazione di ognuna di tali forme); principi e procedure di organizzazione dei viaggi individuali, di gruppo e di catalogo; predisposizione ed emissione dei documenti di viaggio, vouchers, biglietti e documenti di trasporto, con particolare riferimento alla biglietteria aerea; tipi di rapporti e comunicazione per l'acquisizione dei servizi di trasporto (charters I.T., combinazioni speciali ...) e di quelli a terra ("vuoto per pieno", allotments, special tariffs...), forme di pagamento nei confronti dei clienti e corrispondenti;

**b) LEGISLAZIONE TURISTICA:** legislazione statale e regionale in materia turistica; l'impresa e la società; i titoli di credito in generale; il contratto di viaggio; il contratto di trasporto; il contratto di agenzia; la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio; il codice del consumo; il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri; principi di legislazione valutaria, assicurativa e tributaria riguardanti l'attività delle agenzie di viaggio;

**c) GEOGRAFIA TURISTICA, GEOGRAFIA DELLE RISORSE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE:**

**1) ASPETTI GENERALI:** concetto e ruolo del turismo; cenni e storia del turismo; turismo interno ed internazionale; bilancia dei pagamenti e bilancia turistica; concetto di risorsa turistica e di flusso turistico; tipologia e forme di turismo; lettura ed interpretazione di carte geografiche e turistiche; calcolo delle distanze e dei tempi di percorrenza a determinate velocità; fusi orari;

**2) ASPETTI PARTICOLARI:** aspetto fisico, antropico ed economico con particolare riguardo alle risorse turistiche e alla bilancia turistica dell'Italia, dei Paesi europei ed extracuropei; formulazione di itinerari di viaggio;

**d) LINGUE STRANIERE:** conversazione nella lingua inglese e nella lingua scelta dal candidato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

688

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- 5.6 Presso la Provincia è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo composta da:
- un dirigente del servizio provinciale competente, che la presiede;
  - un direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo operante nella Provincia indicato dalla associazione di categoria più rappresentativa sul territorio provinciale, ove costituita;
  - due docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d'esame;
  - un docente per ciascuna lingua estera oggetto di esame.
- 5.7 Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore all'ottava.
- 5.8 La commissione giudicatrice resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
- 5.9 Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al punto 5.6 lettere a) e c), nonché, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui alla lettera d).

## 6. ELENCO REGIONALE DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIA

- 6.1 L'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo di cui all'articolo 66, comma 1, della legge è tenuto ed aggiornato dal Servizio regionale competente anche con l'ausilio di mezzi e procedure informatiche.
- 6.2 Le modalità e i criteri per l'iscrizione dei soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 66, comma 2, della legge sono quelli indicati nell'allegato 1.
- 6.3 I soggetti di cui all'articolo 66, comma 2, della legge devono allegare alla domanda di iscrizione la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che:
- posseggono i requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
  - non hanno riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- 6.4 Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera e) della legge sono iscritti nell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo i laureati in possesso di diploma universitario riconducibile a corsi attinenti l'economia del turismo e comprendenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

materie riferite specificatamente alla gestione di agenzie e imprese di viaggi. Oltre al possesso del diploma di laurea, è necessario dimostrare di aver superato nell'ambito del corso universitario gli esami attinenti le seguenti materie:

- a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle imprese di viaggio;
- b) legislazione turistica;
- c) geografia del turismo;
- d) idoneità lingua inglese;
- e) idoneità ad un ulteriore lingua.

## 7. DEPOSITO CAUZIONALE

- 7.1 In attuazione dell'articolo 63, comma 2, della legge l'importo del deposito cauzionale è stabilito nella misura di 50.000,00 euro.
- 7.2 La cauzione può essere utilizzata, con provvedimento del Comune da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia per i danni arrecati in conseguenza dell'attività per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, per il risarcimento nei confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza assicurativa di cui all'articolo 62 della legge. La cauzione può essere altresì utilizzata a ristoro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 70, non corrisposte a fronte di ordinanze-ingiunzioni divenute inoppugnabili.

## 8. ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

- 8.1 L'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 67, comma 1, della legge è tenuto ed aggiornato dal Servizio regionale competente anche con l'ausilio di mezzi e procedure informatiche.
- 8.2 I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
  - a) numero di soci non inferiore a diecimila;
  - b) presenza organizzata in almeno due Regioni ed in almeno due Province delle Marche;
  - c) costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;
  - d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonché di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organizzazioni esercenti attività imprenditoriali;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticità;
  - f) fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli associati.
- 8.3 Le associazioni che intendano essere iscritte all'elenco presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 8.4 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) autocertificazione indicante la cittadinanza e la residenza del rappresentante legale dell'associazione;
  - b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il rappresentante legale dell'associazione non ha riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  - c) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'associazione, nella quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al punto 11.2;
  - e) polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia.
- 8.5 Nel caso l'associazione nazionale operi tramite articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 67, comma 7, della legge la domanda deve anche contenere le generalità del legale rappresentante della struttura operante nella Regione, certificata nei modi indicati al punto 8.4 lettera a), nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 8.4, lettera b).
- 8.6 Annualmente va inviata alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio relativo alla polizza di cui al punto 8.4, lettera e).

**9. ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI IN FORMA NON PROFESSIONALE**

- 9.1 I soggetti di cui all'articolo 68, comma 1, della legge che promuovono l'effettuazione di viaggi secondo le modalità specificate nel medesimo comma, devono inviare al Comune la documentazione comprovante l'avvenuta stipula della assicurazione prevista all'articolo 68, comma 2, prima dell'inizio del viaggio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## 10. ATTIVITA' DI TURISMO IN ENTRATA (INCOMING)

- 10.1 La sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 61, comma 2, della legge è tenuta ed aggiornata dal Servizio regionale competente anche con l'ausilio di mezzi e procedure informatiche.
- 10.2 Nella sezione possono essere iscritte le agenzie di viaggi e turismo con sede principale nella Regione.
- 10.3 L'iscrizione è subordinata:
- a) alla realizzazione di un catalogo monografico "Marche", rappresentativo di strutture ricettive diffuse sul territorio regionale, stampato in almeno 5.000 copie;
  - b) all'offerta turistica di non meno di quindici strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere o di almeno cinquecento posti letto.
- 10.4 La domanda per l'inserimento nella sezione, inoltrata al Servizio regionale competente è corredata:
- a) del programma di attività di promo-commercializzazione del prodotto turistico riferito alla Regione Marche per l'annualità successiva a quella della domanda;
  - b) di copia cartacea del catalogo di cui al punto 10.3, lettera a);
  - c) di una relazione sugli effetti correlati al movimento turistico, in riferimento al punto 10.3, lettera b).
- 10.5 Il rinnovo dell'iscrizione annuale è subordinato alla trasmissione al Servizio regionale competente del catalogo di cui al punto 10.3, lettera a), e del programma di cui al punto 10.4 lettera a), relativi all'annualità successiva a quella della richiesta di rinnovo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

*ALLEGATO I*

**MODALITÀ E CRITERI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO DEI CITTADINI ITALIANI E DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÉ DEI CITTADINI DEGLI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA. ARTICOLO 66, COMMA 2 DELLA L.R. 9 LUGLIO 2006.**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1 All'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di cui all'articolo 66, comma 2, della legge sono iscritti i cittadini italiani e degli altri Stati membri della Unione europea, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, elencate al punto 3.2, nonché i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea in possesso del titolo abilitante equiparato in base al principio di reciprocità.

### **2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

2.1 I soggetti di cui al punto 1.1 devono risultare, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco, residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione. Per i cittadini residenti in Italia l'iscrizione è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2.2 La domanda di iscrizione, con indicate le complete generalità dell'interessato, è indirizzata al competente Servizio regionale. Alla domanda sono allegati: autocertificazione indicante la residenza o il domicilio, nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il richiedente non ha riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Sono altresì allegati i certificati richiesti al punto 3.2. secondo le rispettive condizioni possedute.

### **3. CAPACITÀ PROFESSIONALI**

3.1 Per i cittadini di uno Stato membro della Unione europea la prova del possesso delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali richieste per assumere la responsabilità tecnica della agenzia di viaggi e turismo, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in uno Stato membro della Unione europea, dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, così come definita dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 392/1991.

3.2 La certificazione di cui al punto 3.1 deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

- a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo;
- b) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c) per almeno quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- d) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attività in oggetto presso una agenzia di viaggi e turismo per almeno cinque anni;
- e) per almeno cinque anni consecutivi in qualità di dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

un organismo professionale competente;

- f) per almeno sei anni consecutivi in qualità di dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Nei casi previsti alle lettere a) e d), l'attività non deve essere stata interrotta da oltre dieci anni dalla data del deposito della domanda.

#### 4. CERTIFICAZIONI

- 4.1 I documenti richiesti, compresi i certificati, sono sostituiti da: documenti equipollenti rilasciati dai Paesi di origine, ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, qualora nel Paese d'origine non vengano rilasciati i documenti richiesti.
- 4.2 I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal punto 3.2, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
- 4.3 La dimostrazione della formazione professionale prevista al punto 3.2, lettere b), c), c) ed f), si ottiene mediante la presentazione di titoli, diplomi, attestati o altri analoghi certificati rilasciati in Italia dai seguenti organismi formativi:
- a) Istituti tecnici per il turismo (diploma di maturità)
  - b) Istituti professionali per il turismo (diploma di maturità o di qualifica)
  - c) Regioni (corsi di formazione professionale nel settore turistico)
  - d) Università degli studi (corsi di laurea o corsi di diploma universitario o corsi di specializzazione post-laurea ad indirizzo turistico)
  - e) scuole dirette a fini speciali per il turismo, riconosciute ai sensi di legge.
- 4.4 I certificati di formazione devono attestare la conoscenza di almeno due lingue. Qualora i certificati di formazione non lo contemplino, la conoscenza di due lingue straniere deve essere comprovata mediante la presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti, oppure da docenti abilitati all'insegnamento delle lingue straniere interessate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

4.5 Per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in uno Stato dell'Unione europea valgono le norme contenute nel decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

4.6 Per le attività di cui al punto 3.2 svolte in forma indipendente, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi di legge, con indicate la natura e la durata dell'attività, che deve essere stata espletata, comunque, in modo esclusivo e continuativo.

## 5. EQUIPARAZIONE

5.1 Per i cittadini italiani, al fine della certificazione dell'effettivo esercizio della attività di cui al punto 3.2, sono equiparati ai dirigenti i quadri che abbiano avuto la responsabilità di almeno un reparto, inquadrati al primo e secondo livello del contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono altresì equiparati ai dirigenti, o ai dipendenti, a seconda dell'attività svolta, i titolari di agenzia e i loro institori, ovvero i rappresentanti legali di forme associative che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia in modo esclusivo e continuativo.

## 6. REQUISITI FORMALI DEI TITOLI

6.1 I documenti da esibire ai fini della iscrizione sono presentati secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 319/1994.

## 7. CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA

7.1 I cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea devono produrre la documentazione prevista dalla normativa nazionale, oltre a quella prevista per i cittadini degli Stati della Unione europea.